



Comune di
Follonica

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE**

Anno 2022



INDICE

TITOLO 1. NORME GENERALI	4
Articolo 1 Ambito di applicazione	4
Articolo 2 Definizioni	4
Articolo 3 Compiti degli uffici comunali	7
Articolo 4 Finalità del regolamento	7
Articolo 5 Esercizio delle attività	8
Articolo 6 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su Aree pubbliche	9
Articolo 7 Normativa igienico sanitaria e in materia di sicurezza	11
Articolo 8 Normativa in materia di vendita di particolari merci	11
Articolo 9 Limitazioni "Plastic Free"	12
TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO	13
Capo I – Mercati e fiere	
Articolo 10 Norme in materia di funzionamento dei mercati	13
Articolo 11 Autorizzazione all'esercizio mediante posteggio	13
Articolo 12 Esercizio dell'attività senza titolare	14
Articolo 13 Modalità di registrazione delle presenze	15
Articolo 14 Compattamento logistico del mercato	15
Articolo 15 Assegnazione temporanea di posteggi occasionalmente liberi	15
Articolo 16 Operazioni di spunta	16
Articolo 17 Durata delle concessioni e rinnovo	17
Articolo 18 Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato	17
Articolo 19 Assegnazione di posteggi riservati	18
Articolo 20 Subingresso nel titolo abilitativo	18
Articolo 21 Spostamento del mercato e della fiera	19
Articolo 22 Migliaia e scambio di posteggi	20
Articolo 23 Individuazione di nuovi mercati e fiere – Fase sperimentale	21
Articolo 24 Mercati straordinari	22
Articolo 25 Mercati prolungati	22
Articolo 26 Funzionamento dei mercati e delle fiere.....	22
Articolo 27 Norme in materia di funzionamento di fiere promozionali	23
Articolo 28 Individuazione dei mercati	24
Articolo 29 Individuazione delle fiere	24
Articolo 30 Individuazione dei posteggi fuori mercato	24
Articolo 31 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.....	25
Articolo 32 Manifestazioni commerciali a carattere straordinario, pianificate	



Dall'Amministrazione	26
----------------------------	----

Capo II – Commercio itinerante

Articolo 33 Abilitazione all'esercizio dell'attività	26
Articolo 34 Modalità di svolgimento	27
Articolo 35 Divieto all'esercizio del commercio itinerante	27
Articolo 36 Condizioni particolari ed orari	27

Capo III – Mercatini riservati ai non professionisti

Articolo 37 Mercatini riservati ai non professionisti: norme in materia di Funzionamento	28
---	----

Capo IV – Vendita della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

Articolo 38 Punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica	29
--	----

Capo V – COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME

Articolo 39 – Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale Marittima	29
---	----

TITOLO 3. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 Graduatorie	32
Articolo 41 Attività stagionali	32
Articolo 42 Tariffe per la concessione del suolo pubblico	32
Articolo 43 Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo	32
Articolo 44 Vigilanza e sanzioni	33
Articolo 45 Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate	33
Articolo 46 Abrogazioni	33
Articolo 47 Entrata in vigore	34
Articolo 48 Norma transitoria	34
Articolo 49 Rinvio.....	34



TITOLO 1. NORME GENERALI

Articolo 1. *Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43 comma 5 della Legge regionale 62/2018 - Codice del commercio - Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti (ex legge regionale 28/2005).
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da soggetti non professionali ai sensi dell'art. 40 bis della Legge.
3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
4. I riferimenti normativi di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.
5. Il regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2. *Definizioni*

1. Per **Legge** si intende la Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento alla Legge regionale 23 Luglio 2020, n. 68 “*Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018*”. Il presente Regolamento fa anche riferimento alle Linee guida emanate a Novembre 2020 dal Ministero dello Sviluppo Economico e successiva Delibera della Regione Toscana 1548 del 9 Dicembre 2020.
 2. Per **commercio su aree pubbliche** si intendono le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
 3. Per **aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, i canali, comprese quelle del demanio marittimo, quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
 4. Per **piano** si intende il piano comunale del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 43 della Legge.
 5. Per **mercato** si intende l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di
-



cui all'articolo 43 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande.

6. Per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato riservata agli operatori concessionari di posteggio, che si svolge, in giorni diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 24 del presente regolamento.
 7. Per **mercato prolungato**, il prolungamento occasionale, anche nelle ore pomeridiane o serali, di uno dei mercati previsti dal Piano.
 8. Per **manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive, alle quali partecipano tutti coloro che sono in possesso di regolarità contributiva.
 9. Per **mercatini dei non professionisti**, tutte le manifestazioni comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera J bis della Legge.
 10. Per **posteggio** si intendono le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale.
 11. Per **posteggio fuori mercato** si intendono le parti delle aree pubbliche, o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale al di fuori delle aree destinate a mercato e per specifici prodotti commerciali individuati nel Piano comunale.
 12. Per **fiera** si intende la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 13. Per **fiera promozionale** si intende la manifestazione commerciale indetta dall'Amministrazione comunale al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese o i soggetti di cui all'art.9, comma 2, lettera i) della Legge, nella percentuale stabilita dal provvedimento di istituzione della manifestazione stessa.
 14. Per **fiera specializzata nel settore dell'antiquariato**, la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato, e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriale di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale.
-



15. Per **autorizzazione** e contestuale concessione di suolo pubblico del posteggio si intende l'atto unico rilasciato dal SUAP competente per il territorio in cui ha sede il posteggio che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o in una fiera, e che per quanto attiene alla disciplina di utilizzo del suolo pubblico è assoggettato alle vigenti norme regolamentari in materia di Canone Unico Patrimoniale.
 16. Per **concessione** di suolo pubblico temporanea si intende l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito della fiera specializzata nel settore dell'antiquariato, della fiera promozionale e della manifestazione commerciale a carattere straordinario.
 17. Per **posteggio riservato** si intende il posteggio individuato per operatori agricoli e/o soggetti portatori di handicap, nonché quelli eventualmente previsti per l'imprenditoria giovanile.
 18. Per **settore merceologico** la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare.
 19. Per **specializzazione merceologica**, all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito dei mercati, fiere e le altre manifestazioni, una adeguata ampiezza di assortimento.
 20. Per **operatore su area pubblica** l'impresa individuale o società di persone o di capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni italiane o da uno dei paesi dell'Unione Europea.
 21. Per **produttore agricolo** si intende il soggetto che ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal d. lgs. 18 maggio 2001 n. 228, che effettua vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti.
 22. Per **abilitazione all'esercizio itinerante**, la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività; oppure autorizzazione di tipo b) rilasciata da Comuni di altre Regioni che abiliti il soggetto ad esercitare l'attività in forma esclusivamente itinerante su tutto il territorio nazionale.
 23. Per **presenze** in un mercato, nella fiera e fuori mercato: a) relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, b) relativamente al concessionario il numero delle volte che ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento.
 24. Per **miglioria** si intende la procedura di assegnazione dei posteggi non occupati, che consenta agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito dello stesso settore merceologico o specializzazione merceologica, della propria attività e quindi concessione.
-



25. Per **scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, in una fiera o in un mercato, appartenenti alla stessa categoria merceologica e/o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione.
26. Per **spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita nel mercato, nella fiera e fuori mercato, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
27. Per **spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
28. Per **attività stagionali** le attività di commercio sulle aree pubbliche riferite alle attività di commercializzazione di prodotti stagionali che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare.

Articolo 3 - Compiti degli Uffici comunali

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, nonché le funzioni di polizia amministrativa sui mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici, in accordo con le associazioni di categoria, hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

Articolo 4 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica ed il suo corretto svolgimento;
 - b) la riqualificazione e lo sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di acquisto dei consumatori;
 - c) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa, la circolazione delle merci, la semplificazione delle procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali;
 - d) la tutela del consumatore, con particolare riferimento alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti, alla trasparenza dell'informazione sui prezzi e alla qualificazione dei consumi;
 - e) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva nonché l'evoluzione dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;



- f) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- g) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari e la promozione del territorio e delle risorse comunali.

Articolo 5 - Esercizio dell'attività

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite, secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante nelle aree dove l'attività non sia vietata.
 2. I posteggi o il complesso dei posteggi possono assumere, a seconda dei casi, le seguenti denominazioni.
 - a) posteggi isolati o fuori mercato;
 - b) mercati;
 - c) fiere;
 - d) fiere promozionali;
 - e) manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
 3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP se effettuato su posteggio dato in concessione ed a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), se effettuato in forma itinerante. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP. L'utilizzo del suolo pubblico è soggetto ad apposito regolamento Canone Unico Patrimoniale.
 4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato sul posto, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
 5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
 6. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori in possesso della dichiarazione, redatta in conformità agli articoli 46 e seguenti del d.p.r. 445/2000, attestante il rapporto con l'impresa ed esibita su richiesta dagli organi di vigilanza e controllo.
 7. I titoli abilitativi, devono essere esibiti, a richiesta degli organi di vigilanza, in originale o copia conforme.
 8. L'esercizio dell'attività è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44, 45 e 46 della Legge.
 9. La partecipazione da parte di imprese a mercati, mercati straordinari, fiere, fiere promozionali e manifestazioni commerciali a carattere straordinario, è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e) .
-



10. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.
11. Nell'ipotesi in cui la concessione di posteggio per il commercio di prodotti alimentari consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente fissata a terra, per il solo periodo della stagionalità, da realizzarsi previo consenso dei competenti uffici edilizi comunali, la struttura non potrà consentire l'accesso al suo interno dei clienti, tale particolarità, infatti, è riservata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista dal Capo VI della legge regionale Toscana 62/2018. Struttura che al termine del periodo stagionale dovrà essere rimossa e rimesso in pristino stato lo stallò su cui è stata posta.

Articolo 6 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Le autorizzazioni/concessioni/titoli abilitativi di cui al presente regolamento devono essere esibiti, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza in originale o copia conforme.
 2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
 3. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
 4. E' vietata la vendita di prodotti e indumenti che presentino riproduzioni e/o immagini oltraggiose del decoro e delle culture o che contengano rimandi e raffigurazioni volgari e offensive dell'Italia, del suo patrimonio artistico, delle sue città e delle sue tradizioni.
 5. Le tende di protezione del banco di vendita possono sporgere dallo spazio assegnato per non più di mt. lineari 2 frontalmente e mt. lineari 1 lateralmente, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. Qualora il corridoio frontale ai banchi sia di misura oltre 3,50 metri, in caso contrario l'altezza minima sarà di 4 mt. Dovendo garantire il transito dei mezzi di soccorso ovvero una corsia di mt 3,5 con altezza libera di 4 mt. Le aste verticali di sostegno delle tende di protezione del banco di vendita devono essere poggiate al suolo entro la superficie assegnata. La merce eventualmente appesa ad apposite strutture di sostegno, poste sotto le tende, devono ricadere rispetto alla proiezione a terra dalla all'interno della superficie assegnata.
 6. Al termine dell'attività giornaliera dovrà essere cura degli operatori lasciare libera la zona da qualsiasi ingombro e/o materiale da smaltire. Il Comune garantirà il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti al termine dell'attività di commercio su area pubblica. I concessionari dovranno conferire i rifiuti prodotti in maniera ordinata e secondo le modalità definite dal Servizio Ambiente.
 7. E' fatto obbligo di mantenere nel posteggio i veicoli utilizzati per il trasporto delle merci, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita; tali veicoli devono sostare entro lo spazio assegnato come posteggio, ad esclusione dei casi in cui le dimensioni dei posteggi e le caratteristiche strutturali del mercato o della fiera non lo consentano. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di
-



- prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
8. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi:
 - a) I veicoli e le attrezzature che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:
 - Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni;
 - Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
 - Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 agosto 1996).
 - b) Gli operatori che, a qualsiasi titolo o per qualsiasi merceologia, utilizzano tali fonti energetiche per effettuare l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di kg. 6 in regola con la revisione semestrale;
 - c) I veicoli e/o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.
 9. È esplicitamente vietato introdurre nell'area di svolgimento della manifestazione materiale classificato esplosivo, detonante, asfissiante e comunque pericoloso, anche se contenuto in taniche, bombolette ed altro.
 10. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera per l'intero orario di commercializzazione, solo al termine del quale possono iniziare le operazioni di smontaggio delle strutture. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
 11. L'Amministrazione Comunale, in ogni caso, si riserva di dettare norme tese a migliorare gli aspetti di sicurezza e di igiene inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento.
 12. Nello svolgimento dell'attività di vendita, nell'utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, nella installazione e messa in esercizio delle strutture e degli impianti all'interno dei posteggi ricevuti in concessione, nonché nell'utilizzo di materiali o sostanze pericolose, gli operatori dei mercati sono direttamente responsabili dei danni provocati per colpa o imperizia propria o dei dipendenti, a terzi, a beni dei terzi o dell'Amministrazione medesima.
 13. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempreché il volume sia minimo da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
 14. È consentito l'utilizzo di generatori di corrente, purché insonorizzati, rispondenti alle vigenti normative e dotati di dispositivi atti a controllare le
-



emissioni degli scarichi della combustione in atmosfera. E' sempre consentito l'uso di inverter.

15. E' vietato l'utilizzo di apparecchiature illuminanti che possano essere di disturbo, sia per intensità luminosa che per il loro posizionamento, a coloro che guidano mezzi.
16. In generale, nell'intero comune è vietata la possibilità di bandire autorizzazioni e contestuali concessioni pluriennali di posteggi commerciali individuandone la relativa occupazione sui marciapiedi.
17. Nel caso di mercati e fiere di particolare significatività sia per quanto riguarda la storicità della manifestazione che per quanto riguarda il pregio del luogo di svolgimento, l'Amministrazione comunale valuterà la qualità delle strutture utilizzate per la vendita e la qualità della merceologia esposta per migliorare le edizioni successive.

Articolo 7 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

1. Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali e in particolare da quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002.
2. In relazione all'articolo 43, comma 9, della Legge, ogni area pubblica destinata all'esercizio dell'attività è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario ogni 30 posteggi. Per le aree adibite a commercio su area pubblica ubicate nel Centro storico, è considerata idonea a soddisfare la condizione la presenza, nell'area mercatale o fieristica o nelle sue vicinanze, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dotati di servizi igienici per gli avventori.

Articolo 8 - Normativa in materia di vendita di particolari merci

1. In caso di vendita di merci usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato, non dovranno in alcun modo trarre in inganno il consumatore finale.
A tali merci non si applicheranno le disposizioni del TULPS nell'ipotesi che queste siano poste in vendita ad un prezzo non superiore a 100 € essendo tale limite da considerarsi come riferibile a merci di scarso valore commerciale.
 2. Su richiesta degli organi di vigilanza deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.
 3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico.
 4. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'art. 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, rilasciata dal Comune di residenza e vidimata da tutti i Comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 anni a decorrere dal suo rilascio, ai sensi dell'art. 13 del TULPA approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773.
-



5. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.
6. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.
7. La vendita dei funghi epigei non coltivati è consentita solo su posteggio e nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Regionale 16 del 22 Marzo 1999, del DPR 376 del 14 Luglio 1995 e D.G.R. 939 del 9 Agosto 1999.

Articolo 9 – Limitazioni “Plastic free”

1. In ottemperanza alla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'Ambiente e alla Legge Regionale 28 giugno 2019, n. 37 - *Misure per la riduzione dell'incidenza della plastica sull'ambiente* - nell'ambito delle attività di commercio su aree pubbliche, in un'ottica di tutela e sostenibilità ambientale, al fine di limitarne l'uso e l'eventuale abbandono di oggetti in plastica, è fatto divieto di utilizzare contenitori, mescolatori per bevande, aste a sostegno di palloncini, cannucce e stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiari, bacchette e piatti, in plastica monouso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzo di buste di plastica da parte degli esercenti che operano nell'ambito delle attività di commercio su aree pubbliche, valgono le limitazioni previste dalla normativa nazionale (L. 123/17), che limita l'utilizzo degli involucri in plastica forniti come imballaggio diretto, che dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento.



TITOLO 2. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO

Capo I – Mercati e Fiere

Articolo 10 - Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato e le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori che esercitano l'attività sul mercato oggetto dell'affidamento in gestione, Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali, ecc.
2. In caso di affidamento a soggetti esterni si adotteranno procedure ad evidenza pubblica contenenti le linee fondamentali della convenzione che regolerà i rapporti tra soggetto gestore e Amministrazione Comunale, fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate all'assegnazione delle concessioni di posteggio che rimarrà comunque nelle competenze dell'Amministrazione comunale.

Articolo 11 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione e la concessione dodecennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato sono rilasciate contestualmente. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
 2. L'autorizzazione è rilasciata, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 62/2018.
 3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare e/o determinate specializzazioni merceologiche, sempre che sia dimostrato – nel caso di settore alimentare – anche il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'impresa.
 4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il SUAP rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.
 5. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione delle aree utilizzate contenuta nel piano delle aree ed indicata in concessione, sia in relazione alle sue dimensioni, che alla destinazione merceologica e/o specializzazione merceologica.
-



6. Il rilascio della concessione è sottoposto alla verifica del possesso del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché alla regolarità del pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune. La concessione di posteggio può essere rilasciata qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute e sia in regola con il pagamento delle rate in scadenza.
7. Le concessioni di posteggio di cui al comma 1 ha la durata di dodici anni e sono rinnovate secondo le disposizioni contenute nel DM 25 Novembre 2020, salvo diversa successiva disposizione. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulti iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva per il commercio su aree pubbliche, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività. Per quanto non previsto dal presente comma, ai posteggi non riassegnati si applica quanto previsto dall'articolo 37 della Legge.
8. Un medesimo soggetto, impresa societaria o impresa individuale, può essere titolare o possessore al massimo di due concessioni di posteggio nell'ambito dello stesso settore merceologico alimentare o non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, non sia superiore a 100 o di tre concessioni qualora in mercato sia di maggiore consistenza.

Articolo 12 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'art. 42 della Legge.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante esibizione di copia del contratto di lavoro o dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesti il tipo di rapporto, la sua durata e i suoi estremi al fine di consentire agli uffici il suo reperimento.
3. La precedente dichiarazione sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata da fotocopia di documenti di identità dei firmatari, deve essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le precedenti disposizioni si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano, nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta, la vendita prevista dal d. lgs. 228/2001.
5. Nell'ipotesi in cui l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia, il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'art. 8 del TULPS.
6. La persona che sostituisce il titolare durante la sua assenza deve possedere i requisiti morali previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 62/2018 e nel caso che ponga in vendita prodotti alimentari dovrà possedere anche i requisiti previsti dall'art. 12 del Codice del Commercio.



Articolo 13 - Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera viene effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore nonché del tipo e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio dell'attività di vendita.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nel mercato è effettuata esclusivamente a favore dell'operatore che svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato per tutta la durata del mercato.
5. La registrazione delle presenze nella fiera è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
6. Nel caso in cui eventi gravi ed eccezionali (allerta meteo, altre calamità, ecc.) comportino l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori tale assenza è da considerarsi giustificata.

Articolo 14 – Compattamento logistico del mercato

In occasione dei mercati previsti dal Piano e dei mercati straordinari, quando risultano assenti almeno un terzo degli operatori, al fine di arrivare ad una compattazione logistica dei posteggi occupati, gli operatori concessionari dei posteggi posti ai margini del mercato potranno trasferirsi nei posteggi non assegnati nell'area centrale del mercato. L'assegnazione è effettuata, su richiesta degli interessati, da parte degli incaricati dell'amministrazione, prima della assegnazione dei posteggi agli spuntisti.

L'assegnazione è effettuata in base a quanto previsto nell' Art. 15 del presente Regolamento.

Qualora risultino presenti operatori che partecipano alla spunta in numero superiore ai posti liberi dell'area principale, tali operatori potranno occupare i posteggi indicati nel primo capoverso del presente comma, rimasti liberi a seguito dello spostamento

Articolo 15 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. . L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati per ogni giornata di svolgimento del mercato e della fiera è effettuata sulla base del criterio del più alto numero di presenze maturate dall'operatore con il titolo abilitativo esibito per la partecipazione alle operazioni di spunta.
2. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione nel registro delle imprese, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche anche se maturata per periodi discontinui.



3. L'assegnazione dei posteggi riservati occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al comma 1.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati, di proprietà del comune.

Articolo 16 - Operazioni di spunta

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione, sono assegnati, per quel solo giorno, mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.
 2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo da concessionario assente.
 3. All'ora stabilita, gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione Toscana e che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, assegnando il posteggio, sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la graduatoria formata dalle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria; in caso di parità sarà data la precedenza a colui che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.
 4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire l'autorizzazione o la SCIA.
 5. Nell'ipotesi in cui l'operatore sia abilitato per entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare alle operazioni di spunta.
 6. L'addetto del Comune provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo e soggetto diversamente abile.
 7. Nell'ipotesi in cui i punteggi per le operazioni di spunta siano stati assegnati indipendentemente dal settore merceologico alla data di entrata in vigore del presente regolamento tale punteggio confluirà nella graduatoria relativa al settore merceologico indicato nel titolo abilitativo.
 8. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più titoli abilitativi, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste all'art. 11, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi consentiti.
 9. I soggetti diversamente abili di cui all'art. 41 comma 1, lett. a) della Legge Regionale Codice del Commercio, possono partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione del posteggio loro riservato, se in grado di comprovare la specifica appartenenza a tale categoria; in caso contrario o a loro insindacabile scelta da effettuarsi all'inizio delle operazioni, potranno richiedere di partecipare
-



alla spunta per uno dei posteggi non riservati, pur nel rispetto del settore merceologico; in tale ipotesi la presenza verrà assegnata sulla graduatoria per la quale si è chiesto di partecipare.

10. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione, la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo i casi di forza maggiore.
11. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati alle operazioni di spunta, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore a due anni per i mercati o superiore a quattro anni per fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito nessuna presenza.

Articolo 17 – Durata delle concessione e rinnovo

Le concessioni di suolo pubblico hanno durata di 12 (dodici) anni e sono rinnovate alla scadenza sulla base delle indicazioni fornite nel DM 25 Novembre 2020 o quelle che eventualmente saranno indicate successivamente all'approvazione del presente atto.

Articolo 18–Procedure per assegnazione dei posteggi in concessione dodecennale nei mercati , nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio sono effettuati, con riferimento a ciascun posteggio, mediante la predisposizione di appositi bandi da inviarsi entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno al Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.), che provvede alla pubblicazione entro i trenta giorni successivi.
2. I bandi sono pubblicati anche sul sito internet del comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Il bando contiene:
 - a) l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio e l'eventuale specificazione che trattasi di un mercato, di una fiera di nuova istituzione o di un posteggio fuori mercato.
 - b) l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;
 - c) l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, l'intera fiera o singoli posteggi;
 - d) il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione dodecennale di posteggio nei mercati e nelle fiere e posteggi fuori mercato è presentata al SUAP competente per il territorio dove ha sede il posteggio.
5. In caso di pluralità di domande concorrenti l'autorizzazione e la contestuale concessione dodecennale di posteggi resisi disponibili o di nuova istituzione nei mercati e nelle fiere esistenti sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri:



- a) del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato, le presenze dovranno essere contenute nel medesimo titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, così come risultante nella documentazione presente presso gli uffici comunali competenti;
 - b) a parità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche;
 - c) nell'ipotesi di ulteriore parità verrà data priorità alla domanda pervenuta temporalmente prima.
6. In caso di assegnazione di posteggi in mercati e/o fiere di nuova istituzione in sede di approvazione del Bando, il Comune, al fine di migliorare la qualità generale del mercato/fiera, può definire **specializzazioni merceologiche** inerenti mercati, fiere o singoli posteggi, anche finalizzati alla valorizzazione delle produzioni delle piccole e medie imprese locali e possono altresì introdurre limitazioni alla vendita di particolari prodotti.
7. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1 si procede alla predisposizione di un bando per la miglioriora riservato agli operatori del mercato o della fiera, concessionari di posteggio, seguendo la procedura prevista all'art. 22

Articolo 19 - Assegnazione di posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore:
 - a) dei soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - b) degli imprenditori agricoli professionali di cui al d. lgs. 228/2001 per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. Al fine di dare sostegno all'imprenditoria giovanile, il Comune ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti, alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari o possessori di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodicennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodicennale, con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 20 - Subingresso nel titolo abilitativo

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ed è soggetto a comunicazione nell'ipotesi di settore merceologico



- non alimentare e di SCIA UNICA per il settore alimentare, da effettuarsi dal subentrante al SUAP competente per territorio.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
 3. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.
 4. Nei casi di cui al comma 3, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare anche se con facoltà di somministrare alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 Decreto Legislativo 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.
 5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al SUAP, entro sessanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.
 6. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione o SCIA di subentro, regolare e completa, al SUAP, da esibire, su richiesta, agli organi di vigilanza.
 7. I contratti di cessione o gestione dell'azienda devono essere redatti in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice Civile, ovvero atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.
 8. Il subingresso nel titolo abilitativo è subordinato all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi dell'articolo 93 della Legge.
 9. Il subingresso nel titolo abilitativo è soggetto al preventivo accertamento della regolarità fiscale relativa al canone unico patrimoniale e delle imposte comunali da parte del titolare.
 10. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992 è consentito solo a favore di un altro soggetto portatore di handicap.
 11. Per i produttori agricoli la SCIA di subingresso potrà essere accettata solamente se sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.

Articolo 21 - Spostamento del mercato e della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il



comune, previa concertazione con le organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.

2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il comune, di norma, può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione delle organizzazioni di categoria del commercio su aree pubbliche, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, qualora il numero dei posteggi spostati sia superiore a $\frac{1}{3}$ del totale complessivo, si procederà alla riassegnazione dei posteggi dell'intero mercato o fiera, seguendo il criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.
4. Per la riassegnazione dei posteggi, si tiene conto del criterio della maggiore anzianità dell'autorizzazione/concessione di posteggio e, a parità di punteggio, della maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 22 - Miglioria e scambio di posteggi

2. Nel caso in cui si rendano disponibili uno o più posteggi (per rinuncia dell'operatore, per decadenza della concessione del posteggio, ecc.) il Comune indice un bando per la miglitoria, al quale deve essere data adeguata pubblicità, riservato agli operatori del mercato o della fiera concessionari di posteggio.
1. Gli operatori interessati a migliorare la propria collocazione all'interno presentano domanda scritta al comune, entro i termini previsti nel bando.
3. I criteri per la miglitoria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di permanenza nel posteggio nel mercato o fiera, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio calcolata sulla base della documentazione in possesso alla pubblica amministrazione
 - b) in caso di parità sarà data la precedenza a colui che dimostri una maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica, maturata anche in modo discontinuo.
 - c) Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la partecipazione al bando di miglitoria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.



4. L'assegnazione di un posteggio in seguito a bando di miglitoria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
5. I posteggi che risultano liberi successivamente alle procedure di miglitoria possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione del mercato o della fiera.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che siano rispettate le disposizioni relative ai comparti in cui sono articolati il mercato e la fiera.
7. Il SUAP provvede a determinare lo scambio di posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.

Articolo 23 - Individuazione di nuovi mercati e fiere - fase sperimentale

1. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione e/o area nel Piano che fa parte del presente Regolamento.
 2. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità e l'impatto commerciale per i commercianti su area pubblica, su area privata e per i consumatori. Tale sperimentazione avviene mediante Atto di Indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale.
 3. Al termine della fase di sperimentazione, il Consiglio Comunale, previo confronto con le associazioni di categoria, potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.
 4. L'istituzione a scopo sperimentale di un mercato, fiera, fiera promozionale o posteggio isolato può avere una durata massima di 6 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi.
 5. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, possono essere previsti con modalità diverse rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni.
 6. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
 7. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione, qualora il bando sia stato pubblicato sul BURT, può avere specifica valutazione relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
 8. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.
-



9. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati e nuove fiere si tiene conto:
- a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 24 - Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato previsto dal Piano, sono programmati dall'Amministrazione Comunale e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, sia con lo stesso organico del mercato che con un organico ridotto.
2. Per particolari esigenze, anche su richiesta delle associazioni di categoria, possono essere previste edizioni del mercato straordinario con un organico di posteggi ridotto al numero dei concessionari che si iscriveranno alla manifestazione in oggetto. In tal caso è possibile una straordinaria assegnazione dei posteggi, secondo la graduatoria di anzianità, per la sola edizione in oggetto.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate; sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 25 - Mercati prolungati

1. Eccezionalmente, su richiesta delle Associazioni di categoria di Settore, può essere autorizzato il prolungamento di orario del mercato stesso.
2. Nel caso di effettuazione del Mercato prolungato, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore previsti dalla Legge sarà considerato assente a tutti gli effetti.

Articolo 26 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. Il mercato, la fiera e di posteggi isolati sono gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda, qualora previsto dal piano, all'affidamento in gestione a soggetti esterni, quali consorzi di operatori su aree pubbliche concessionari del mercato o della fiera, organizzazioni imprenditoriali del commercio o centri di assistenza tecnica di tali organizzazioni.
 2. Per l'orario di accesso e degli operatori all'area del mercato e di sgombero si fa riferimento alle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche che, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessioni di suolo pubblico, prevedono l'orario di inizio e di termine dell'utilizzazione del posteggio, tenuto conto dell'attività di vendita e del tempo necessario al montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
-



3. La disposizione del precedente comma non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzate alla non rimozione delle strutture di vendita
4. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita le aree devono essere lasciate sgombrare da mezzi, attrezzature e del materiale di scarto derivato dalla vendita; a questo proposito ogni operatore ha l'obbligo di provvedere autonomamente alla sua raccolta nell'osservanza dei dettati normativi relativi anche alla raccolta differenziata, salvo diverso accordo con i responsabili del servizio di raccolta rifiuti.
5. Le operazioni di spunta si svolgono all'orario di inizio del mercato.
6. Se non diversamente precisato nella specifica scheda di mercato del vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*, nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso verrà svolto nelle giornate previste, salvo diversa determinazione; comunque se il giorno di svolgimento del mercato, coincide con il giorno di Natale o con il giorno di Capodanno, il mercato viene automaticamente anticipato al giorno precedente non festivo.
7. Gli orari sono modificabili con apposita ordinanza dal Sindaco ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
8. Nel caso di errore materiale da parte degli Uffici Comunali o aggiornamento errato della documentazione da parte degli operatori, le successive correzioni possono essere formalizzate tramite atto dirigenziale, purché tali errori non determinino modifiche sostanziali dei contenuti dei vari atti.

Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento delle fiere promozionali

1. Il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali, previa concertazione con le Associazioni di categoria, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, mediante deliberazione della Giunta Comunale, fatto salvo l'obbligo di adeguare successivamente il piano stesso.
 2. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, salvo che non si proceda all'affidamento a soggetti esterni come ad esempio Associazioni di categoria o i loro Centri di assistenza Tecnica (CAT), Centri Commerciali Naturali.
 3. In caso di affidamento a soggetti esterni, i rapporti tra Comune e soggetto gestore saranno regolati da specifica convenzione.
 4. Eccezionalmente, sentite le Associazioni di Categoria, il Comune può autorizzare soggetti privati o pubblici, diversi da quelli indicati al comma 2, allo svolgimento di fiere promozionali ritenute di particolare interesse e alle condizioni di cui ai commi seguenti.
 5. Qualora il Comune indichi una fiera promozionale affidandone la gestione a soggetto terzo, l'assegnazione dei posteggi sarà a carico di questi, con le modalità e le condizioni idonee al raggiungimento degli obiettivi della fiera promozionale e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge e dal regolamento.
 6. Il soggetto privato o pubblico che intenda organizzare una fiera promozionale dovrà richiederne l'istituzione al Comune almeno sessanta giorni prima della data di effettuazione.
 7. Alla domanda di cui al comma precedente, deve essere allegata una relazione in cui devono essere presenti:
-



- le finalità dell'iniziativa e i giorni di svolgimento;
 - i settori e le eventuali specializzazioni merceologiche previste;
 - le aree richieste e la loro localizzazione con relativa cartografia contenente anche la disposizione dei posteggi;
 - regolamento di funzionamento della fiera;
 - criteri di assegnazione dei posteggi in attuazione della normativa vigente e del presente regolamento;
 - dichiarazione dei requisiti di cui all'articolo 11 della legge regionale Toscana n. 62/2018
8. Il soggetto privato o pubbliche che organizza una fiera promozionale dovrà inoltrare al Comune, una dichiarazione contenente i nominativi ed i dati anagrafici e commerciali degli operatori che hanno partecipato alla fiera promozionale.

Articolo 28- Individuazione dei Mercati

1. I **Mercati** sul territorio del **Comune di Follonica** sono quelli riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Ogni modifica permanente nella struttura del mercato potrà essere effettuata previa concertazione con le associazioni di categoria, attuata in forma sperimentale e successivamente approvata dal Consiglio Comunale.

Articolo 29 - Individuazione delle Fiere

1. Le **Fiere** sul territorio del **Comune di Follonica** sono quelle riportate nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Ogni modifica permanente nella struttura della Fiera potrà essere effettuata previa concertazione con le associazioni di categoria ed approvata dal Consiglio Comunale.

Articolo 30 - Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. I **Posteggi fuori mercato** presenti sul territorio del **Comune di Follonica** sono riportati nelle schede presenti all'interno del Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche.
2. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi posteggi fuori mercato si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici;
 - d) del servizio da prestare al consumatore in particolare in aree periferiche e disservite.



Articolo 31 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario, di cui all'articolo 2, comma 8, del presente regolamento, quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese di commercio e che risultano in possesso della regolarità contributiva di cui agli articoli 44 e 45 della L.R. Toscana 62/2018.
 2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'Amministrazione comunale o su istanza di associazioni di categoria dei commercianti, enti terzi, pro loco di cui alla LR 86/2016, associazioni iscritte al terzo settore o centri commerciali naturali di cui all'art. 111 della L.R. 62/2018 attraverso i suoi organi di gestione, al fine di promuovere particolari zone del territorio, tipologie produttive e specializzazioni merceologiche di livello locale, favorire l'integrazione dei cittadini stranieri, la conoscenza di produzioni etniche, lo sviluppo del commercio equo e solidale nonché favorire la valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
 3. **I soggetti indicati al comma 1 presentano al SUAP entro il 31 gennaio** richiesta di svolgimento della manifestazione e solo in caso di urgenza si potrà presentare richiesta almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione; la richiesta deve contenere la denominazione della manifestazione, l'indicazione del luogo, data o orario di svolgimento, il numero indicativo di soggetti che parteciperanno ed i metri quadri occupati se trattasi di suolo pubblico.
 4. L'Amministrazione comunale entro **la prima quindicina del mese di marzo** di ogni anno redige il calendario delle manifestazioni che ritiene utile autorizzare nel corso dell'anno, previo confronto con le associazioni di categoria.
 5. I promotori delle manifestazioni che abbiano avuto il consenso allo svolgimento della manifestazione devono rispettare scrupolosamente le indicazioni contenute nel disciplinare predisposto dall'Amministrazione comunale e sottoscritto dal rappresentante dell'organizzazione.
Disciplinare che individua tra l'altro:
 - a) le aree pubbliche dove svolgere le manifestazioni;
 - b) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singola area;
 - c) il numero massimo di manifestazioni autorizzabili per ogni singolo proponente;
 - d) i criteri per la programmazione;
 - e) i criteri di priorità (valorizzazione aree territorio, produzioni tipiche, made in Italy, ecc.);
 - f) le caratteristiche delle strutture utilizzate per la vendita;
 - g) obblighi del gestore.
 6. La validità del disciplinare è subordinata alla presentazione agli Uffici comunali, prima dell'inizio della manifestazione, del piano di emergenza ed evacuazione e relativa planimetria.
 7. Se trattasi di suolo pubblico, dovrà ad ogni modo essere acquisita la concessione all'occupazione del suolo pubblico, previa presentazione dell'apposita domanda e pagamento del relativo Canone Unico Patrimoniale (CUP).
-



8. Qualora la manifestazione commerciale a carattere straordinario si svolgesse su area privata, valgono le stesse modalità sopra indicate ad esclusione dell'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 32 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario, pianificate dall'Amministrazione comunale

1. Il Comune pianifica le seguenti manifestazioni commerciali a carattere straordinario in attuazione dell'art. 32 lettera 1 della L.R. n. 62/2018 e s.m.i., definendo il numero e la localizzazione in cui dovranno essere svolte.
2. Le finalità delle manifestazioni commerciali a carattere straordinario, pianificate dal Comune, sono volte a:
 - a. favorire iniziative tese alla promozione del territorio e aree specifiche della città;
 - b. valorizzare determinate specializzazioni merceologiche e prodotti tipici locali;
 - c. valorizzare i prodotti made in Italy.
3. L'Amministrazione comunale potrà affidare l'organizzazione e la gestione di queste manifestazioni commerciali a carattere straordinario a soggetti esterni quali ad esempio associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, sulla base di una corretta pianificazione territoriale delle manifestazioni.
4. Al fine di programmare efficacemente le manifestazioni, le associazioni interessate dovranno calendarizzare entro il 31 Gennaio di ogni anno i vari eventi nel numero massimo indicato nel comma 1.
5. I soggetti interessati alla gestione di tali manifestazioni dovranno presentare specifica richiesta in cui siano indicati il progetto della manifestazione, da cui si desumano i seguenti elementi:
 - la presentazione dell'associazione/soggetto che gestirà la manifestazione;
 - l'esperienza nell'organizzazione e gestione di eventi simili a quelli proposti realizzati all'interno dell'ambito comunale;
 - il Piano di promozione/ comunicazione;
 - le planimetrie dell'intera area interessata;
 - il Regolamento con l'indicazione dei criteri di organizzazione e assegnazione dei posteggi.
6. La partecipazione a tali manifestazioni è soggetta al rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico per l'intera area di occupazione ed esclusivamente nei confronti dell'organizzatore dell'iniziativa

Capo II – Commercio itinerante

Articolo 33 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
 2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita a domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si
-



trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

3. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004.

Articolo 34 - Modalità di svolgimento

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita mediante l'occupazione a qualsiasi titolo di suolo pubblico e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
- 2) L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
- 3) E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi anche a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
- 4) Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del Codice della Strada; è in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività in quella con utilizzo di posteggio di cui all'art.33, comma1, lett. a) della Legge regionale.
- 5) Il veicolo utilizzato per l'esercizio in forma itinerante potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo, nell'effettuare la sosta, abbia il proprio fronte di vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua carreggiata.

Articolo 35 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante per motivi di viabilità, traffico, esigenze igienico-sanitario e di carattere ambientale è vietato nelle aree interdette al commercio su aree pubbliche, precisate all'interno del Piano Comunale del commercio su Aree pubbliche.
2. Le aree interdette allo svolgimento del commercio itinerante, sono riportate nel vigente *Piano comunale del commercio su aree pubbliche*, e potranno essere aggiornate attraverso una delibera di Consiglio Comunale.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è altresì vietato qualora ne venga ravvisata l'incompatibilità con l'erogazione dei servizi di interesse pubblico.

Articolo 36 – Condizioni particolari e orari

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011, l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto



di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.

2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico adottando specifici provvedimenti di restrizione dell'orario di esercizio.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

Capo III – Mercatini riservati ai non professionisti

Articolo 37 - Mercatini riservati ai non professionisti: Norme in materia di funzionamento

1. Nei mercatini riservati ai non professionisti, i partecipanti vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, che non superino il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00, in nessun caso possono vendere prodotti alimentari.
2. Per partecipare ai mercatini di cui al comma precedente i non professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 della Legge, non possono partecipare a un numero di manifestazioni superiore a dieci ogni anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività.
3. I soggetti non professionisti devono essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal comune di residenza o, per i soggetti non residenti in Toscana, dal comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Ai fini del rilascio del tesserino, il non professionista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il tesserino di riconoscimento ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale, non è cedibile e deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni. Il tesserino di riconoscimento, deve essere numerato e, in particolare, deve contenere:
 - a) le generalità e la fotografia del partecipante;
 - b) un numero di spazi per la vidimazione non superiore a dieci.
5. Il tesserino deve essere vidimato dal comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica.
6. Ciascun soggetto non professionista consegna al comune, in occasione della vidimazione del tesserino, l'elenco completo dei beni che intende vendere o



barattare. L'elenco contiene la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico.

7. Alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della Legge Regionale in materia di pubblicità dei prezzi.
8. Il tesserino viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11. della Legge Regionale.

Capo IV – Vendita della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

Art. 38 Punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica su area pubblica

1. Su area pubblica in concessione è consentita la vendita della stampa quotidiana e periodica solo per punti vendita esclusivi presenti ad oggi nel piano delle aree pubbliche.
2. Nei punti vendita esclusivi è consentita la vendita in forma residuale di altre merci, titoli di viaggio e di quanto espressamente autorizzato in relazione ad accordi e convenzioni promosse dall'Amministrazione Comunale.
3. Il titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività è previsto e disciplinato dalle normative sovraordinate di riferimento.
4. Il rinnovo della concessione su suolo pubblico è escluso se il titolare dell'azienda non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio della attività.
5. In caso di cessazione dell'attività o trasferimento in sede fissa, deve essere preventivamente comunicata la rinuncia alla concessione di suolo pubblico, con rimessa in pristino stato dell'area pubblica occupata.

Capo V – COMMERCIO ITINERANTE SU AREE DEMANIALI MARITTIME

Articolo 39 – Disposizioni per il commercio itinerante su area demaniale marittima

1. Le modalità d'accesso al Demanio Marittimo per l'esercizio dell'attività commerciale, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale con il presente regolamento e da eventuali Ordinanze;
 2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo e del Nulla Osta Demaniale Marittimo per l'esercizio di tale attività.
 3. Il nulla osta è personale, non cedibile, e deve essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa. Non sono valide copie se non autenticate nelle forme di Legge.
 4. Sono comunque tassativamente escluse dall'accesso:
-



- a. le aree demaniali marittime in concessione a terzi, salvo il consenso del concessionario;
- b. gli ambiti dunali e forestali, anche se non recintati;

5. Ai fini autorizzativi si distinguono due settori:

- Settore non Alimentare
- Settore Alimentare

Settore Non Alimentare

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;
- b. dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- c. esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia nè mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi;
- d. senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;
- e. nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica.

Settore Alimentare

L'accesso alle aree demaniali marittime per l'esercizio del commercio in forma itinerante deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a. In relazione alla dimensione media dell'arenile ed a tutela della sicurezza pubblica e dei bagnanti in particolare, è ammesso il rilascio di una sola autorizzazione per un singolo autocarrello semovente per ogni Ditta del settore alimentare.
- b. esclusivamente nel periodo 01 maggio – 30 settembre di ogni anno;
- c. dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- d. esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di mezzi meccanici con motore a scoppio/elettrico e comunque di veicoli di nessun genere e tipologia nè mezzi in genere a trazione manuale e/o animale, quali ad esempio bancarelle mobili, carretti con e senza ruote, ecc., compresi velocipedi;
- e. senza ausili musicali o di amplificazione e senza comunque recare disturbo alla quiete pubblica con grida e schiamazzi e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari;
- f. nel rispetto delle norme nazionali e regionali a garanzia della salute pubblica
- g. E' ammesso il transito sull'arenile di autocarrelli semoventi esclusivamente elettrici, senza ruote, al solo fine di garantire la conservazione di alimenti e bevande ai sensi delle norme igienico sanitarie disposte in tutela della salute pubblica nella loro somministrazione, con esclusione espressa di quadricicli e/o mezzi con ruote di qualunque genere e tipologia.
- h. Il transito dei mezzi semoventi elettrici sarà ammesso previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità competente, ferma restando:



- i. la dimostrazione della idoneità e certificazione del mezzo per il trasporto di alimenti e bevande;
 - ii. il possesso di idonea polizza assicurativa a garanzia di danni a terzi;
 - iii. la dimostrazione della presenza di apprestamenti tecnici di limitazione della velocità.
6. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica, compreso il demanio marittimo, senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 13 e 14 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500.00 a Euro 15.000.00 (art. 104 c. 1) e al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore, in caso di assenza del titolare, è punito dall'articolo 104, 2° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28 e s.m.i, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00 da irrogarsi al titolare del titolo abilitativo.
8. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l'occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza il prescritto Nulla Osta è punito, ai sensi dell'articolo 104, 3° comma della L.R.T. 7 febbraio 2005 n.28, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.

SANZIONI

Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata.

1. Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato.
2. Se l'occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione duecentomila; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all' art. 54

Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall' autorità competente relativamente all' uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.



TITOLO 3 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40 - Graduatorie

1. Al momento di entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le graduatorie predisposte dal Comune sulla base della precedente normativa.

Articolo 41 - Attività stagionali

1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
2. La concessione può essere rilasciata per i periodi interessati, secondo le richieste degli operatori e compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni comunali in materia.
3. I posteggi dovranno essere comunque previsti nel piano per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 42 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, in fase di rilascio della concessione di posteggio e di abilitazione alla vendita su area pubblica sarà appositamente rilasciata anche la concessione di suolo pubblico che confluirà nell'atto unico di cui alla Legge Regione Toscana 62/2018 regolante la concessione di posteggio e l'abilitazione alla vendita nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento. La stessa sarà trasmessa dal competente Ufficio Comunale in materia di gestione di aree pubbliche unitamente alla concessione di posteggio.

Articolo 43 - Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo

1. Per la sospensione e la revoca del titolo abilitativo, a seguito di esito negativo dell'obbligo di regolarità contributiva o di mancata presentazione delle informazioni richieste, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 44 della Legge.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 87 della Legge.
3. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 127 della Legge.
4. Oltre alle ipotesi di decadenza e revoca previste dalla vigente normativa regionale, l'Amministrazione pronuncerà la decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica e della concessione per l'occupazione del suolo pubblico nel caso in cui la posizione relativa al pagamento dei tributi locali e canoni dovuti al Comune non sia regolare. Per quanto attiene il canone del mercato coperto sarà motivo di decadenza il ritardo del pagamento del canone superiore a 12 mesi consecutivi. La posizione è considerata regolare qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute le cui scadenze di pagamento risultino regolarmente rispettate (Regolamento di contrasto all'evasione e per il rispetto dei principi di legalità in



materia di tributi locali ai sensi dell'art. 15 ter del D.L. 34/2019, modificato in legge 58/2019 approvato con Delibera di C.C. n. 5 del 07/03/2022)

Articolo 44 – Vigilanza e sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art 13 della Legge regionale 16 Aprile 2019, n. 16.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche si applicano gli articoli 1119 e seguenti della Legge Regionale 23 Novembre 2018, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni con particolare riferimento all'Art 14 della Legge regionale 16 Aprile 2019, n. 16.
3. Restano ferme le sanzioni per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della legge 125/2001.
4. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione di legge, chi viola le altre disposizioni del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro.
5. Il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 c. 1 della L. 689/81.
6. Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L. 689/81 con deliberazione della Giunta Municipale, sono individuate le violazioni al presente regolamento per le quali viene stabilito un diverso importo del pagamento in misura ridotta rispetto a quello indicato dal secondo comma del presente articolo.

Articolo 45 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, il Responsabile del Comando di Polizia Municipale, competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, procede alla distruzione delle stesse.
2. Agli effetti delle norme predette, ad eccezione dei beni commestibili che andranno sempre distrutti, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 46 – Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato:

- Il Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche approvato con delibera di C.C. n. 12 del 24 marzo 2014 e successive modificazioni ed integrazioni
 - Il regolamento comunale per la vendita della stampa quotidiana e periodica approvato con delibera di C.C. n. 12 del 24 marzo 2014
-



Articolo 47 – Entrata in vigore

Il presente regolamento ed il relativo Piano allegato entrano in vigore al momento della pubblicazione all'Albo Pretorio.

Articolo 48 – Norma transitoria

In fase di prima applicazione del presente regolamento per l'anno 2023, in via transitoria e straordinaria, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario previste agli articoli 31 e 32, in caso di richieste presentate da operatori commerciali o associazioni, potranno essere valutate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale in deroga alla programmazione prevista.

Articolo 49 – Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla Legge.